

Il P.E.I. descrive gli interventi integrati didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, scolastici ed extrascolastici predisposti per l'alunno ed evidenzierà:

- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS risultante dal P.D.F.;
- gli obiettivi trimestrali, annuali ed a lungo termine perseguiti dagli operatori coinvolti;
- gli interventi della Scuola, degli operatori dell'ULSS e del Comune;
- le eventuali forme di collaborazione da attuarsi da parte della famiglia;
- le verifiche e gli aggiornamenti del P.E.I.

Nell'incontro iniziale, previsto entro il 15 novembre, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel P.E.I., la cui stesura materiale è affidata alla Scuola.

La Scuola custodisce il P.E.I., che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.

Gli incontri tra scuola e operatori ULSS dovranno trovare memoria nei rispettivi strumenti di lavoro.

#### Art. 7 - GRUPPO DI CIRCOLO/ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE

Presso ogni Circolo/Istituto è costituito, ex art. 15 della L. 104/92, il Gruppo per l'integrazione dei portatori di handicap, nella composizione deliberata dagli organi collegiali del Circolo/Istituto secondo le rispettive competenze.

È suo compito promuovere, coordinare, monitorare, valutare tutte le iniziative didattico-educative concernenti l'integrazione attuate nella scuola.

A fine maggio di ogni anno scolastico, il Gruppo di lavoro elabora una relazione concernente la valutazione sullo stato dell'integrazione e le possibili proposte migliorative.

Tale relazione sarà presa in considerazione al momento della verifica annuale fra Capi d'Istituto e ULSS.

#### Art. 8 - ASSISTENZA DELL'ULSS NELLA SCUOLA

La richiesta di assegnazione di personale addetto all'assistenza, vedi modello allegato F. deve essere presentata al Distretto socio-sanitario di base competente per territorio entro il 30 giugno dai familiari dell'alunno individuato portatore di handicap, corredata dalla necessaria documentazione medica, come da modello allegato G.

Analoga istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente per ogni singolo alunno avente diritto sarà presentata dalla scuola al Distretto socio-sanitario di base di competenza territoriale, come da modello H, entro il 31 agosto. Tale istanza potrà essere inoltrata anche nel corso dell'anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità.

Sulla base della disponibilità di personale per l'assistenza scolastica indicata dall'ULSS, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS, di cui all'art. 16, integrato dal Responsabile del Distretto socio-sanitario competente per territorio o dal Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale, esamina le richieste di intervento assistenziale prodotte dalle scuole.

valuta le proposte di assegnazione del personale addetto all'assistenza fatte dai servizi dell'ULSS, ne accerta le compatibilità con i criteri generali indicati dal presente articolo e propone l'assegnazione delle quote orario pro alunno del personale addetto all'assistenza.

Le assegnazioni, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro, verranno effettuate prima dell'inizio delle lezioni scolastiche.

Il Responsabile del Distretto competente per territorio, provvederà all'emissione dei necessari ordini di servizio agli operatori addetti all'assistenza, dandone tempestiva comunicazione alla scuola.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'addetto all'assistenza, preventivamente concordato tra il Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale ed i docenti della classe in cui è inserito l'alunno, deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

I criteri generali per l'assegnazione del personale addetto all'assistenza sono i seguenti:

- gravità del caso, risultante dall'accertamento sanitario della situazione di handicap;
- numero di ore di sostegno assegnate;
- presenza o meno di barriere architettoniche;
- numero ore di compresenza del personale docente;
- numero di alunni portatori di handicap aventi titolo all'assistenza presenti nello stesso edificio scolastico;
- numero e qualifica dei collaboratori scolastici e degli operatori addetti ai servizi scolastici (bidelli) assegnati alla scuola e numero delle classi o sezioni della scuola;
- zona di ubicazione della scuola (capoluogo, frazioni, località);
- disponibilità di risorse assistenziali diverse (familiari disponibili all'assistenza, volontariato, ecc.).

L'addetto all'assistenza generalmente non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Gli operatori addetti ai servizi scolastici e i collaboratori scolastici (bidelli) sono tenuti ad assicurare, in funzione complementare e sussidiaria all'attività educativa ed assistenziale, compiti di collaborazione nelle attività di:

- cura dell'igiene personale degli alunni della scuola, nonché compiti di sorveglianza degli stessi, anche se portatori di handicap, se dipendenti da Enti Locali (ex D.P.R. 25.6.83 n.347)
- accompagnamento di alunni handicappati, nell'ambito delle strutture scolastiche, se dipendenti statali (ex D.P.R. 7.3.1985 n. 588).

## Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVISSIMI E PLURIMINORATI

La frequenza alla scuola viene garantita anche agli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati, salva dichiarazione sanitaria di non scolarizzabilità. Ciò comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dei Comuni e dell'ULSS.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi (Distretti sociosanitari, N.P.I., Centro Polivalente de "La Nostra Famiglia") e di proposta al Direttore Servizi Sociali per le funzioni di sua competenza.

Scuola e Servizi valuteranno, dopo aver individuato gli alunni interessati a tali percorsi, gli interventi propri da attuare, gli strumenti ritenuti necessari ed i criteri di verifica dell'andamento dell'esperienza.

Il competente collegio dei docenti adoterà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le delibere necessarie a garantire gli effetti di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 04.08.1977 n° 517.

## Art. 10 - SCUOLE PARTICOLARMENTE ATTREZZATE (Unità Funzionali Complesse)

La costituzione nel territorio dell'ULSS di Unità Funzionali Complesse (UFC), utilizzando strutture scolastiche già operanti, sarà oggetto di studio e formulazione di progetto da parte del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale in seguito all'azione propositiva di: singole scuole, servizi territoriali ULSS e Distretto scolastico (ex art. 320 del D.L.vo. 297/94).

Il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale elaborerà il progetto per l'aspetto relativo alle risorse utilizzabili, sentiti i responsabili dei Distretti socio-sanitari e del Servizio di N.P.I., gli Enti Locali ed il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), previo rispetto delle procedure indicate al successivo 4° comma del presente articolo.

Si ritiene l'U.F.C. utile:

- a) per quei soggetti gravi/gravissimi in età scolare che abbiano una pur elementare capacità di conoscenza della realtà e la possibilità di rispondere agli stimoli in modo differenziato se inseriti in situazioni appositamente strutturate (laboratori, attività educativo-riabilitative specifiche, ecc.);
- b) per quelle situazioni territoriali ove l'incidenza dell'handicap sia particolarmente rilevante e sia funzionale concentrare le risorse educativo-riabilitative, piuttosto che frammentarle nel territorio.

La costituzione dell'U.F.C. terrà conto di:

- la valutazione quali-quantitativa dei soggetti, come sopra indicato;

- l'avvenuta consultazione del Responsabile dell'unità scolastica individuata come più idonea e l'acquisizione delle deliberazioni di assenso degli organi collegiali;
- la presenza di risorse strutturali, strumentali e di personale;
- gli impegni assunti a riguardo dall'ULSS, dall'Ente locale e dal Provveditorato agli Studi;
- l'individuazione dei ruoli e dei tempi degli interventi degli operatori scolastici e di quelli medico-riabilitativi e psicosociali.

Il progetto del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale è trasmesso per il vaglio e l'approvazione al Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS e al Provveditorato agli Studi. Copia del progetto approvato sarà inviata alla Regione per l'acquisizione di eventuali specifici finanziamenti, richiesti sulla base di chiari programmi di spesa.

L' U.F.C. autorizzata sarà fornita di mezzi e personale secondo i reciproci impegni di Provveditorato, Ente Locale e ULSS.

Sarà compito degli Organi Collegiali della scuola sede dell'U.F.C. predisporre un adeguato progetto didattico-educativo, da integrare con il progetto socio-riabilitativo dell'ULSS. Detto progetto eviterà forme di ghettizzazione sia degli alunni portatori di handicap, sia della scuola stessa e valorizzerà sinergicamente le risorse ottenute con la possibilità di prevedere, con personale misto della scuola e dell'ULSS:

- a) attività educative in orario scolastico ed extrascolastico;
- b) costituzione di laboratori e/o aule particolarmente attrezzate;
- c) organizzazione di attività individualizzate, di piccolo gruppo, di classe, di classi aperte, ecc..

Copia del progetto educativo-riabilitativo, indicante fra l'altro l'orario giornaliero delle attività, sarà trasmesso a cura del Capo d'Istituto al Gruppo di lavoro territoriale. Del pari sarà cura del Capo d'Istituto trasmettere a fine maggio una relazione a consuntivo con allegata la richiesta per l'eventuale proseguimento dell'attività nell'anno successivo, in funzione della permanenza o meno delle condizioni che hanno determinato l'istituzione della U.F.C.

Le U.F.C. sono riconfermate annualmente dall'ULSS e dal Provveditorato, sentito il parere del Gruppo di lavoro territoriale.

#### Art. 11. - CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA

Ai fini del processo di integrazione scolastica, la continuità educativa tra gradi di scuola dovrà attuarsi innanzitutto assumendo il P.E.I., realizzato nel grado scolastico precedente, come base e come avvio per la determinazione del P.E.I. successivo. Ove possibile e se necessario dovrà essere data attuazione alla C.M.P.I. n° 1/1988 per quanto riguarda l'utilizzo per tempi definiti dell'insegnante specializzato dell'ordine scolastico precedente nella classe dell'ordine scolastico successivo, previa specifica deliberazione dei collegi dei docenti e formale autorizzazione del Provveditorato.

Analogo criterio di continuità dovrà essere osservato anche dalla ULSS per quanto concerne la figura dell'operatore addetto all'assistenza, per quanto possibile.

Saranno previste fra scuole di diverso ordine e grado, contigue territorialmente, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti (ex art. 14 della L. 104/92).

#### Art. 12 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA

Le attività in orario extrascolastico e di collaborazione educativa verranno previste ed attuate con specifico progetto, formulato d'intesa dalla Scuola, dall'ULSS, dai Comuni e dall'associazionismo. Il progetto verrà sottoposto all'approvazione del Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale dell'ULSS, qualora si richieda il finanziamento regionale ex C.R. n° 33/1993.

Tali attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della Scuola.

Il progetto, coinvolgente più minori in situazioni scolastiche o territoriali particolari, può prevedere attività culturali, ricreative, sportive, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro.

In ogni caso tali attività debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe, dei gruppi e della realtà giovanile locale, non solo degli alunni in condizione di handicap.

Per attuare tali iniziative, Scuola, ULSS, Comuni ed associazioni concorreranno mettendo a disposizione le risorse, come operatori (tra cui l'Educatore professionale-animatore), attrezzature, spazi, materiali di consumo, ecc., che rientrano nelle proprie competenze istituzionali e che verranno indicate nel progetto, previa deliberazione dei competenti organi.

#### Art. 13 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO

La conoscenza dell'allievo portatore di handicap, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni portatori di handicap.

L'attività di orientamento scolastico e professionale non può essere considerata una fase a sé stante. Essa è direttamente legata alle occasioni e alle esperienze di apprendimento precedenti e in atto. Pertanto richiede, soprattutto in presenza dell'allievo portatore di handicap psichico, che si programmino, sin dalla sua entrata nella scuola, delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria (abilità funzionali, cognitive e relazionali e, nel limite del possibile, abilità per poter attivare processi decisionali autonomi).

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo portatore di handicap, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo

stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (centri socio-riabilitativi ed educativi, centri occupazionali, centri diurni, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

La Scuola Media Inferiore, entro il 15 febbraio, consegnerà alla famiglia dell'allievo portatore di handicap frequentante la terza media la sintesi di orientamento redatta secondo il modello allegato I.

Per l'iscrizione degli allievi portatori di handicap presso gli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici, in aggiunta al Profilo Dinamico Funzionale, i genitori dovranno richiedere una certificazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M.P.I. 22.09.1988 n. 262).

#### Art. 14 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali, non disciplinate dal presente Accordo, saranno concordate di volta in volta, avendo presente la necessità di garantire all'alunno portatore di handicap un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Ad ogni richiesta scritta di una delle parti deve corrispondere risposta scritta.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente su ogni cambiamento di interlocutor e/o sulle competenze degli stessi, nonché sui corsi di aggiornamento programmati, concernent l'handicap e l'integrazione, e concorderanno eventuali reciproche partecipazioni nonché, se possibile, organizzeranno corsi congiunti.

#### Art. 15 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

L'integrazione dell'allievo portatore di handicap è un processo dinamico, che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia.

Pertanto, si ritiene indispensabile riconoscere la centralità della famiglia in tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse, il cui coinvolgimento deve essere costante non solo nelle fasi di raccolta degli elementi informativi sull'alunno, ma anche nelle fasi di determinazione e programmazione degli interventi educativi, riabilitativi, assistenziali, ecc..

In queste fasi è fondamentale discutere e condividere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio.

Nelle occasioni di coinvolgimento della famiglia, gli operatori interessati svolgeranno, in base alle proprie competenze, la funzione di sensibilizzazione, di orientamento, di aiuto psicologico nel superamento di situazioni di disagio e di difficoltà dovute alla problematicità della gestione

della persona portatrice di handicap o a posizioni pregiudizialmente oppositive alle scelte operate o che si ritiene opportuno operare.

#### Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO SULLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ULSS (GLPT)

Per garantire ed attuare l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi, e per programmare gli interventi nel territorio, è costituito il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale Ulss (GLPT) che, ai sensi della C.R. 33/93, par. B1, è composto da:

- un referente del gruppo inter istituzionale del Provveditorato agli Studi;
- un rappresentante dei comuni nominato dall'Assemblea dei sindaci;
- un rappresentante dei Distretti scolastici del territorio;
- un rappresentante per ogni ordine di scuola (materne, elementari, medie, superiori);
- un rappresentante della Neuropsichiatria dell'Ulss;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- un rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.);
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.

Il GLPT è una struttura permanente ed è presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS, che ha il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

Le riunioni sono valide, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni sarà redatto processo verbale.

Il GLPT, che può articolarsi anche in sottocommissioni per affrontare casi specifici, in particolare, ha fra i propri compiti istituzionali i seguenti:

- formulare i criteri generali e proporre l'assegnazione del personale di assistenza dell'ULSS, ex art. 8 del presente Accordo;
- esaminare ed approvare i progetti di impegno del personale educatore animatore per attività extrascolastiche;
- predisporre i progetti relativi alle risorse utilizzabili per la costituzione di U.F.C., ex art. 10 del presente Accordo;
- valutare le osservazioni e le proposte formulate dai Capi d'Istituto, tenuto conto delle relazioni dei "Gruppi H" per l'integrazione, o dai Responsabili delle strutture operative dell'ULSS, in ordine all'applicazione dell'Accordo;
- dirimere i contrasti e garantire l'applicazione dell'Accordo quale organo formale di vigilanza e di controllo;
- svolgere funzioni di promozione e di proposta all'ULSS, al Provveditorato agli Studi, alla Regione ed agli Enti Locali;
- valutare i progetti per la promozione dell'integrazione proposti da Enti e Scuole, anche ai fini dell'accesso a finanziamenti regionali;
- svolgere compiti di osservatorio territoriale in collaborazione con il Provveditorato e con la Regione, a cui trasmette una relazione annuale.

Il GLPT si riunirà, su convocazione del suo presidente, ogni qualvolta ritenuto da lui necessario o qualora la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.

È in ogni caso prevista una riunione prima dell'inizio di ogni anno scolastico per l'assegnazione degli addetti all'assistenza dell'UISS.

#### Art. 17- COMPETENZE DELLA SCUOLA

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- tiene conto del numero di alunni portatori di handicap nella determinazione degli organici;
- assegna, nei casi previsti dalle individuazioni delle situazioni di handicap rilasciate dall'ULSS e limitatamente alle risorse disponibili, gli insegnanti di sostegno, in coincidenza con l'inizio del calendario delle lezioni, dandone comunicazione alle scuole, possibilmente entro il 31 agosto;
- favorisce l'attivazione del servizio psicopedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L.517/77 art 2 e7; L.270/82 art.14.6);
- vaglia ed autorizza i progetti di costituzione di Unità Funzionali Complesse.

Il Capo d'Istituto, coadiuvato dall'eventuale operatore psicopedagogico:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap;
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con i Servizi competenti dell'ULSS per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro";
- in caso di assenza del personale di assistenza e di impossibilità della sua sostituzione, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- comprova al Servizio competente dell'ULSS l'avvenuta prestazione di assistenza e segnala allo stesso eventuali carenze nell'intervento.
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione dell'alunno portatore di handicap in ambito scolastico;
- propone e/o valuta, assieme agli organi collegiali, i progetti di istituzione di U.F.C.;
- verifica l'avvenuta formulazione e l'aggiornamento del P.E.I.;
- formula al Gruppo di Lavoro Territoriale, sulla scorta della relazione del "Gruppo H" per l'integrazione, osservazioni e proposte in merito all'applicazione dell'Accordo;
- svolge altre competenze indicate dal presente Accordo.

Gli insegnanti di sostegno e di classe operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo, ed in particolare:

- gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano alla formulazione della programmazione didattico-educativa e all'elaborazione e verifica delle attività della classe;
- nei documenti valutativi degli alunni portatori di handicap gli insegnanti, sulla base del P.E.I., indicheranno:
  - per quali discipline sono stati adottati criteri semplificanti;
  - quali attività integrative e di sostegno siano state svolte in sostituzione anche parziale dei contenuti programmatici curricolari;
- nella scuola dell'obbligo, sulla base del P.E.I. realizzato, gli insegnanti predisporranno prove d'esame coerenti e comunque rispondenti alle indicazioni ministeriali di norma previste.

#### Art. 18 - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS svolge le competenze previste dal presente accordo. In particolare provvede:

- a rilasciare gli atti individuativi degli alunni in situazioni di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione del servizio di assistenza scolastica;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo portatore di handicap;
- alla fornitura o finanziamento dell'acquisto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di attrezzature e strumenti didattici differenziati (testi ed altro materiale didattico specifico d'uso individuale per alunni portatori di handicap, qualora i Servizi competenti ne riconoscano la necessità di utilizzo);
- all'eventuale progettazione di laboratori scolastici e di U.F.C. in collaborazione con la scuola.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola ed i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati, sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS.

#### Art. 19 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico, come da competenze attribuite dal D.P.R. n. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare assicura, nei limiti delle proprie capacità finanziarie:

- le misure necessarie per rimuovere le barriere architettoniche;

- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (la mensa, il trasporto e una adeguata presenza di personale ausiliario, ove di competenza);
- il contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- le iniziative e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- la promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- la collaborazione del personale ausiliario della scuola per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni informeranno le Scuole e l'ULSS dei loro progetti di attività parascolastiche ed extrascolastiche per eventuali consulenze e/o collaborazioni sinergiche per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni forniranno, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, contributi per progetti relativi all'orientamento, con particolare attenzione ai progetti consorziati fra più Scuole.

In caso di progetti consorziati, il Distretto Scolastico può intervenire quale organismo di raccordo e/o consulenza.

#### Art. 20 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con il Provveditorato agli Studi di Venezia, a favore delle persone non vedenti o con gravi deficit visivi nonché degli audiolesi, attraverso:

- attività di consulenza audiologica e foniATRica rivolta a soggetti audiolesi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi audiolesi per attività scolastica ed extrascolastica;
- attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori socio-sanitari dei servizi riabilitativi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi non vedenti per attività scolastica ed extrascolastica.

#### Art. 21 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente per altri tre, salva motivata disdetta da effettuarsi a cura di una parte stipulante, almeno sei mesi prima dalla scadenza.

#### Art. 22 - VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO

La prima forma di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme inerenti l'integrazione e su quelle contenute nel presente Accordo è esercitata, ciascuno per quanto di competenza, dai Capi d'Istituto, dai responsabili dei Servizi dell'ULSS e dei Comuni.

La loro azione tenderà a far superare disguidi, malfunzionamenti, inerzie di operatori, interpretazioni distorte dell'Accordo, anche attraverso reciproca consultazione.

Il primo organo formale di controllo e di decisione circa le controversie è il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale, il quale esaminerà ogni questione, che gli venga sottoposta, avente carattere generale e concernente il pubblico interesse.

Qualora al proprio interno non pervenga ad una valutazione condivisa dalle parti stipulanti l'Accordo, ovvero la questione investa la revisione dell'Accordo stesso, il GLPT si rivolgerà al Provveditore agli Studi, al Direttore Generale dell'ULSS ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Il singolo cittadino, in prima istanza, si rivolgerà e/o sarà indirizzato, a seconda delle competenze, al Capo d'Istituto o al Servizio distrettuale o al Comune. In relazione al problema prospettato, sarà cura di questi ultimi investire, se del caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale.

#### Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti e dagli Enti Convenzionati.

I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e progetti a favore degli alunni portatori di handicap.

L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti: ogni modifica però produrrà i suoi effetti solo con il successivo anno scolastico, salvo casi dichiarati d'urgenza.

La verifica della corretta applicazione in ogni sua parte del presente Accordo viene effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri Servizi ed Uffici.

Il Direttore dei Servizi Sociali, che ha la funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola ed i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS iniziative o progetti specifici miranti a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di integrazione sociale dei minori portatori di handicap.

Copia del presente Accordo verrà inviata al Direttore Sanitario, al Referente ULSS dell'area handicap, al Referente ULSS dell'area materno-infantile ed età evolutiva, ai Responsabili dei Distretti Socio Sanitari di base, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, al Responsabile dell'Associazione "La Nostra Famiglia", a tutte le Direzioni Didattiche, alle Presidenze delle Scuole Medie di 1° e 2° grado, alle Direzioni delle Scuole Materne non Statali operanti nel territorio dell'ULSS, ai Presidenti dei Distretti Scolastici, al Presidente della Provincia di Venezia, al Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

## Art. 24 - SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI (entro la data indicata)

| DATA                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 dicembre                | Trasmissione al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente da parte della Scuola degli elenchi degli alunni frequentanti le future classi iniziali.                                                                                                                                                                                 |
| 20 dicembre                | Presentazione da parte delle Scuole (materne, elementari e medie) ai competenti Servizi Sanitari (Distretto Socio Sanitario di base e Neuropsichiatria infantile) di nuove segnalazioni di alunni in difficoltà, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di handicap.                                                                     |
| 20 gennaio                 | Comunicazione alla Scuola da parte del Responsabile del Distretto Socio Sanitario di base competente per territorio degli alunni portatori di handicap frequentanti le future classi iniziali.                                                                                                                                                         |
| 28 febbraio                | Trasmissione da parte dei competenti Servizi Sanitari (Neuropsichiatria infantile o Ente convenzionato) alle Scuole interessate delle individuazioni o dell'elenco nominativo con la tipologia dell'handicap, nel qual caso detta individuazione deve seguire entro il 30 aprile.                                                                      |
| 15 febbraio                | Trasmissione alle famiglie da parte delle Scuole Medie di 1° grado delle sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 giugno                  | Presentazione al Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale della richiesta, da parte della famiglia, di assegnazione di personale addetto all'assistenza.                                                                                                                                                                                   |
| 31 agosto                  | Termine ultimo per il completamento delle operazioni delle assegnazioni dei docenti di sostegno da parte del Provveditore agli Studi.                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 agosto                  | Inoltro dalla Scuola al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente, dell'istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente.                                                                                                                                                                                        |
| 1 settembre                | Invio a tutte le Scuole interessate, da parte del Distretto socio sanitario di base di competenza territoriale, delle Diagnosi Funzionali per alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico                                                                                                            |
| Entro inizio lezioni scol. | Riunione del GLPT per le proposte di assegnazione di personale addetto all'assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 settembre               | Trasmissione alle Scuole dell'aggiornamento delle precedenti Diagnosi Funzionali da parte del Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale.                                                                                                                                                                                                    |
| 15 novembre                | Incontro tra Scuola e competenti Servizi socio-sanitari, preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi, per la elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e per l'avvio dell'elaborazione del PEI (1° incontro, con date da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).                                        |
| febbraio-marzo             | Incontro tra i competenti Servizi Socio-sanitari e Scuola per la verifica intermedia, da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi (2° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).                                                                                      |
| 30 maggio                  | Verifica finale congiunta sugli esiti della programmazione didattica adottata per l'alunno individuato come portatore di handicap e per l'aggiornamento del PEI da tenersi preferibilmente le sedi territoriali dei Servizi socio-sanitari dell'ULSS (3° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS). |

Il presente scadenziario potrà subire variazioni in seguito a nuove disposizioni provenienti dalla Scuola o ad accordi diversi finalizzati ad ottimizzare i rapporti con i Servizi.

Nel qual caso il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi termini temporali e ne darà comunicazione a tutti gli interessati.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA

*Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella*

8

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10

*Firmato Dott. Antonio Petrella*

per I COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

*Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro*

*Portogruaro, 21 Dicembre 1995*

## INTESA COMPLEMENTARE TRA ULSS, SCUOLA ED ENTI LOCALI PER LA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI IN DISAGIO SOCIALE.

Gli operatori scolastici hanno la possibilità di individuare e riconoscere eventuali comportamenti e reazioni che potrebbero far presumere l'esistenza di situazioni di disagio vissute da alcuni alunni.

Le parti assumono che in disagio sociale si possa definire un minore o adolescente che si trovi in situazioni critiche dal lato ambientale e/o familiare, che determinano in lui una riduzione od una significativa distorsione nella realizzazione delle potenzialità emotive-affettive, relazionali e/o cognitive, con conseguenze negative anche sul versante della vita relazionale intra-scolastica e della accettazione delle regole da questa date, nonché sul rendimento scolastico individuale.

Fatto salvo l'obbligo del personale scolastico di segnalare all'autorità giudiziaria i casi previsti dalla Legge 04.05.1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", il Capo d'Istituto, ritenuto utile e necessario un approfondimento della situazione, potrà segnalare la stessa per iscritto al Servizio sociale comunale, in considerazione delle specifiche competenze dell'Ente Locale in materia di minori, al fine di valutare la situazione del soggetto e di concordare gli interventi ritenuti più opportuni.

Qualora da questa valutazione emergesse la necessità di una collaborazione dell'équipe medico-psico-sociale dell'ULSS, la Scuola, d'intesa con il Comune, presenterà in tal senso richiesta scritta al Responsabile del Servizio di neuropsichiatria infantile ed al Responsabile del Distretto socio-sanitario di competenza territoriale.

Detta richiesta di collaborazione sarà inoltrata dopo che Scuola e Comune avranno messo in atto tutte le iniziative di propria competenza per affrontare e risolvere le problematiche rilevate, e comunque avendo coinvolto in primo luogo, dove possibile, la famiglia.

Nel caso di mancato assenso della famiglia, saranno individuati ed attivati altri canali di intervento, non escluso quello giuridico-amministrativo, su segnalazione congiunta della Scuola (Capo d'Istituto) e del Comune (Sindaco o suo delegato), comunque necessari a garantire i diritti del minore.

Nell'ipotesi in cui venga rilevata la necessità di una collaborazione tra le istituzioni Scuola, Comune e ULSS, le modalità degli interventi saranno stabilite di comune intesa tra il Servizio sociale comunale, la Scuola e gli operatori territoriali dell'ULSS e saranno diversificate a seconda che vi sia o meno l'assenso della famiglia.

Per le situazioni di minori in disagio sociale già seguiti dai Servizi territoriali dell'ULSS o dai Servizi sociali comunali, per i quali si ritiene utile la collaborazione della Scuola, i Servizi avranno cura di instaurare con la stessa i necessari rapporti.

Negli incontri congiunti tra Scuola, ULSS e Comune, verranno individuate, ove necessarie, modalità integrate d'intervento sia sull'alunno in disagio sia, eventualmente, sulla sua famiglia.

Nel programma operativo verranno definiti gli obiettivi, i soggetti istituzionali coinvolti, gli interventi e le verifiche rispetto alle competenze di ciascuno.

Anche per gli alunni in disagio sociale, qualora la Scuola invii formale segnalazione con l'assenso dei genitori (allegato B), i Servizi dell'ULSS provvederanno a dare formale riscontro, utilizzando, se ritenuto opportuno, un modello assimilabile alla diagnosi funzionale.

Per questi minori, per i quali non sono previsti interventi di sostegno scolastico, saranno predisposti, a cura della Scuola, dei percorsi di apprendimento diversificati ed individualizzati.

Nei casi di inadempienza scolastica o di prolungate ed ingiustificate assenze, è fatto obbligo al Capo d'Istituto di segnalare la situazione al Sindaco del Comune di residenza dell'allievo.

L'Ente Locale attuerà autonomamente, oppure in accordo ed in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e con la Scuola, progettualità finalizzate alla prevenzione del disagio minorile ed al sostegno di situazioni familiari in disagio sociale, attraverso gli strumenti di intervento previsti dalle specifiche competenze.

La presente intesa complementare, che viene applicata in via sperimentale, potrà essere verificata ed eventualmente rivista su richiesta di una delle parti contraenti: nel qual caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi contenuti.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA

*Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella*

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10

*Firmato Dott. Antonio Petrella*

per i COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

*Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro*

*Portogruaro, 21 Dicembre 1995*

## R E G I O N E   D E L   V E N E T O

PROVVEDITORATO AGLI  
STUDI DI VENEZIAAZIENDA ULSS N. 10  
"VENETO ORIENTALE"COMUNI  
DELL'AZIENDA ULSS N. 10

· ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

**ALLEGATI**